



COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N° 18

L'anno **duemilaventi**, addì **diciotto**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MATTIO Daniele	SINDACO	Sì
2. PEROTTO Aldo Bartolomeo	VICE SINDACO	Sì
3. DISDERI Katia Nicoletta	CONSIGLIERE	Sì
4. MELLANO Luca Francesco	CONSIGLIERE	Sì
5. RIBERI Laura	CONSIGLIERE	Sì
6. ZAVATTERI Michele	CONSIGLIERE	Sì
7. CROSETTI Giuseppe Felice	CONSIGLIERE	Sì
8. BARAVALLE Gianpiero	CONSIGLIERE	Sì
9. BERTORELLO Remigio Mario	CONSIGLIERE	Sì
10. FOSFORO Mara	CONSIGLIERE	Sì
11. FORMIGLIA Mauro	CONSIGLIERE	Sì
12. BUASSO Andrea	CONSIGLIERE	Sì
13. COSTA Graziella	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	0

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MATTIO Daniele** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **MANZONE dott. Gianluigi** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N° 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 47 in data 28.12.2018 avente per oggetto: "Tassa dei rifiuti (TARI). Approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2019"

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 59 in data 28.12.2018 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2019, il Pluriennale 2019-2020-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2019-2020-2021;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 56 in data 16.12.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2020, il Pluriennale 2020-2021-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2020-2021-2022;

Dato atto che nella stessa seduta consiliare del 16.12.2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 (verbale 59) e la delibera n. 42 "Tassa dei rifiuti (TARI). Approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2020 – Provvedimenti" del cui dispositivo non si tiene conto, in ottemperanza al disposto del richiamato art. 107 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

Richiamata le deliberazioni n° 52 in data 09.07.2019 della Giunta Comunale e n° 25 in data 25 luglio 2019 del Consiglio Comunale, aventi per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2021/2022 e verifica sullo stato di attuazione dei programmi, e dato atto che il DUP è stato aggiornato nella seduta del 16 dicembre 2019 con verbale n. 55;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 8 aprile 2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata del 5%;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 02.03.2004;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n° 16 del 29 maggio 2018;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29.03.2007, modificato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 29.9.2008 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 27 maggio 2020 avente per oggetto: "Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro nonché di politiche sociali connesse all'emergenza da virus COVID-19 - sconti in materia di TARI da applicare alle categorie di utenze danneggiate dall'emergenza";

Dato atto che il Consiglio Comunale, in data odierna 18 giugno 2020, con deliberazione n. 17, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento TARI" per agevolare l'utenza in questa emergenza da pandemia Covid.19 sposta, per l'anno 2020, le scadenze di versamento della TARI al 05 ottobre (prima rata o possibile rata unica) e al 5 dicembre (seconda rata) al posto di 30 maggio e 30 novembre;

Richiamate le seguenti deliberazioni in materia regolamentare:

- Consiglio Comunale n. 8 del 19.04.2012 avente per oggetto: "Esame ed approvazione regolamento imposta municipale propria I.M.U. – determinazioni".
- Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2012 avente per oggetto: "Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazioni".
- Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2014 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione".
- Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2015 avente per oggetto: "Modifica Regolamento IUC".
- Consiglio Comunale n. 6 del 05.05.2016 "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Modifica".
- Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2017 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni".

Richiamate le seguenti deliberazioni riguardanti il Funzionario Responsabile:

- Giunta Comunale n. 82 del 03.07.2014 "Nomina Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
- Giunta Comunale n. 26 del 24.02.2015 "Nomina Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni".
- Giunta Comunale n. 123 dell'1.12.2015 avente per oggetto: "Nomina Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni"

Vista la nota Prot. 374 del 05.02.2020 del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente CSEA con sede in Saluzzo (CN), pervenuta al prot. 1002 in data 05.02.2020, avente per oggetto: "Deliberazione ARERA n. 443/2019/r/ rif del 31.10.2019 – Adempimenti e richiesta dati"

Vista la nota Prot. 589 del 21.02.2020 del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente CSEA con sede in Saluzzo (CN), pervenuta al prot. 1534 in data 24.02.2020, avente per oggetto: "Deliberazione ARERA n. 443/2019/r/ rif del 31.10.2019 – Precisazioni ed integrazione Tabella richiesta dati"

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Vista la nota IFEL (Fondazione ANCI), datata 24 aprile 2020, avente per oggetto: "Nota di chiarimento – La facoltà di disporre di riduzioni del prelievo dei rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19",

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020;

Ritenuto doveroso da parte del Comune di Revello effettuare una riduzione del 25% (che si ipotizza in un importo di circa € 22.500,00) per le sole utenze delle categorie non domestiche, obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal governo durante l'emergenza sanitaria; le attività che hanno diritto allo sconto verranno individuate singolarmente, a seguito verifica da parte degli uffici preposti sulle categorie sottoelencate:

	CATEGORIE DI ATTIVITA'
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102	Campeggi, distributori carburanti
103	Stabilimenti balneari
104	Esposizioni, autosaloni
105	Alberghi con ristorante
106	Alberghi senza ristorante
107	Case di cura e riposo
108	Uffici, agenzie, studi professionali
109	Banche ed istituti di credito
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114	Attività industriali con capannoni di produzione
115	Attività artigianali di produzione beni specifici
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
117	Bar, caffè, pasticceria
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
119	Plurilicenze alimentari e/o miste
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
121	Discoteche, night club
131	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli
134	Utenze giornaliere: Banchi di mercato genere alimentari

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000);

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole reso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49. comma 2 e art 97, comma 4.b del D.lgs.vo n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti 13 Votanti 13 Favorevoli 13 Contrari zero Astenuti zero

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n 47 del 28/12/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,84	0,60
2 componenti	0,98	1,40
3 componenti	1,08	1,80
4 componenti	1,16	2,20
5 componenti	1,24	2,90
6 o più componenti	1,30	3,40

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,32	2,60
102	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
103	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
104	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
105	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
106	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
107	Case di cura e riposo	0,95	7,82
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
109	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,11
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,90
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	4,84	39,67
117	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	49,72
121	Discoteche, night club	1,04	8,56
131	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	1,63	13,35
134	Utenze giornaliere: Banchi di mercato genere alimentari	5,25	43,05

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

4) di dare atto che, come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna 18 giugno 2020, per agevolare gli utenti in questo periodo di pandemia da Covid.19, le scadenze TARI vengono spostate al 05 ottobre (prima rata o possibile rata unica) e al 5 dicembre (seconda rata) al posto di 30 maggio e 30 novembre;

5) di dare atto che con apposita variazione di bilancio nel successivo punto all'ordine del giorno si provvede ad istituire apposito intervento nel bilancio 2020 codice 410/1180/99 "Emergenza Covid.19 – Fondo per rimborso quota scontata del 25% sulla TARI alle varie categorie di utenze (non domestiche) danneggiate per la chiusura forzata delle attività" missione 01 programma 09 titolo 1 macroaggregato 109 livello 4 U.1.09.02.01.000 – livello 5 U.1.09.02.01.001 dell'importo di € 22.500,00

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7) di dare atto che, conseguentemente, si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, non tenendo conto della deliberazione C.C. n. 42 del 16.12.2019, avente per oggetto "Tassa dei rifiuti (TARI). Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2020. Provvedimenti" adottata nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione 2020 (verbale C.C. n. 56/2020), in applicazione di quanto stabilito in ottemperanza al disposto del richiamato art. 107 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. »*).

Successivamente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.L.vo n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to: MATTIO Daniele

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: PEROTTO Aldo Bartolomeo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: MANZONE dott. Gianluigi